

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 348)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**
e « ad interim » del **Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1968

Contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo per il 1967

ONOREVOLI SENATORI. — Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) è, come noto, il risultato della fusione del Fondo speciale e del Programma ampliato di assistenza tecnica, deliberata dalla Assemblea generale dell'ONU nel corso della sua XX sessione [Risoluzione 2029 (XX)], ai quali l'Italia ha contribuito negli anni scorsi con lire 1.406.250.000, somma concessa anche per il 1966 in base ad autorizzazione disposta con legge 24 maggio 1967, n. 358.

Si calcola che l'ammontare globale devoluto tramite il « Programma » a favore dei Paesi in via di sviluppo costituisca senza dubbio il maggiore programma multilaterale oggi esistente nel campo dell'assistenza tecnica e del preinvestimento.

Alle Nazioni Unite infatti l'assistenza viene configurata solo in forma multilaterale, al fine di sopprimere il rapporto diretto tra Paese beneficiario e Paese contribuente ed evitare quindi ingerenze, obiezioni o preferenze di carattere politico.

Fonti di finanziamento del « Programma per lo sviluppo » sono i contributi volontari che i Paesi membri dell'ONU promettono in una « Conferenza di annuncio di impegno » che si tiene ogni anno. Pur tuttavia i Paesi beneficiari sono chiamati a prendere parte al costo dei progetti di preinvestimento ed ai programmi di assistenza tecnica con una contropartita nazionale, e questo per richiamarli ad un maggiore senso di responsabilità e ad una più accurata e diretta partecipazione alla preparazione e alla realizzazione dei progetti stessi. Il successo del « Programma per lo sviluppo » infatti è basato in gran parte sullo sforzo che gli stessi Paesi in via di sviluppo vorranno o sapranno fare per favorire il loro progresso economico.

Considerato tutto ciò e tenuto conto della sempre confermata volontà italiana di partecipare ai programmi di collaborazione economica internazionale in favore del

mondo in via di sviluppo, nonchè della promessa italiana di prendere in considerazione eventuali aumenti dopo l'unificazione dei due programmi e le conseguenti ristrutturazioni della loro amministrazione, si è deciso di elevare a dollari 2.500.000 per l'anno 1967 il contributo italiano al « Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo ».

In tal modo il Governo italiano, tenendo fede all'impegno, già annunciato in occasione della Conferenza *ad hoc* tenutasi a New York il 6 ottobre 1966, di aumentare in detta misura la propria quota, contribuirà, analogamente a quanto fatto dagli altri principali Paesi, al raggiungimento dei più ampliati obiettivi del « Programma ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.562.500.000, controvalore di dollari 2.500.000, per la partecipazione dell'Italia per l'anno 1967 al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.